



**Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 14

VERBALE NR. 96 DEL 22/12/2022

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2023 (L.160/2019) - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 19:30, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità videoconferenza, in ottemperanza al "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute di Consiglio Comunale" approvato con propria delibera n. 18 del 21/04/2022.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Zuffi Francesco.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale - Manuela Galletti .

Il Presidente Del Consiglio invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Zuffi Francesco	Presente
2	Formentini Roberto	Presente
3	Venturelli Stefano	Presente
4	Fabbri Maria Cristina	Presente
5	Mereu Tamara	Presente
6	Melli Lorenzo	Assente
7	Cappelli Lara	Presente
8	Romagnoli Davide	Presente
9	Bergonzini Silvia	Presente
10	Piccinini Sabina	Assente
11	Soli Ivano	Assente
12	Rosi Luciano	Presente
13	Zanoli Mirco	Assente

PRESENTI N.: 9

ASSENTI N.:4

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: BRIGHETTI LUCA, BIONDI SOFIA

La votazione è effettuata mediante appello nominale.

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ZUFFI FRANCESCO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MANUELA GALLETTI**

Si dà atto che la seduta è in teleconferenza, con applicativo Cisco Webex Meetings che consente la tracciabilità della seduta e la trasparenza tramite la condivisione dei documenti portati in discussione e approvazione.

L'intera seduta viene registrata sia in video che fono e il file archiviato dall'ufficio di segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) dispone che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma la disciplina già dettata dalla Legge n. 228/2012 – art.1, c.380, lettera f) - riservando allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO nel dettaglio che, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 160/2019, sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DATO ATTO che il Comune ha ritenuto opportuno, a partire dall'anno 2020, usufruire della facoltà di disciplinare con regolamento, all'articolo 2 del medesimo, l'assimilazione all'abitazione principale, prevista dall'art. 1, comma 741, della L. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC;

RILEVATO CHE la legge 160/2019 non prevede l'assimilazione all'abitazione principale per una unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, prevista in regime di IUC fino all'anno 2019, pertanto a decorrere dall'anno 2020 tali abitazioni sono soggette all'IMU;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO CHE il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate proprie, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTA la delibera di Consiglio n. 20 del 04/06/2020, che approva il nuovo regolamento IMU che recepisce la normativa disposta con l'art. 1 commi da 739 a 783 della L. 160/2019;

CONSIDERATO quanto disposto dai sottoelencati commi dell'art. 1, L. n.160/2019, in materia di aliquote e detrazioni, che fissano le misure di base come segue:

- comma 748: l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

comma 749: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- comma 750: l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751: fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- comma 752: l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento con possibilità per i comuni, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, fatte salve le condizioni di esenzione previste dall'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019;

- comma 754: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con la possibilità per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, quindi entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2020, 2021 e nel 2022;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 23/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria di seguito dettagliate:

	Categoria	Aliquota	Detrazione
1	<i>Abitazione principale in categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze, ivi comprese quelle assimilate all'abitazione principale per legge o per regolamento</i>	0,55%	€. 200,00
2	<i>Abitazione, e relative pertinenze, concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'aliquota agevolata spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare con relative pertinenze nei limiti di legge, ed a condizione che il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente nell'abitazione. L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU.</i>	0,76%	NO
3	<i>Abitazioni e relative pertinenze, locate alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della Legge n. 431/98 (c.d. affitti a canone concordato), a soggetti che</i>	0,68%	NO

	<i>nell'abitazione vi stabiliscono la residenza anagrafica.</i>		
	<i>L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU, allegando copia del contratto di locazione registrato e dell'attestato di rispondenza.</i>		
4	<i>Abitazioni, e relative pertinenze, tenute a disposizione</i>	<i>1,06%</i>	<i>NO</i>
5	<i>Immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D</i>	<i>0,96%</i>	<i>NO</i>
6	<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557</i>	<i>0,00 %</i>	<i>NO</i>
7	<i>Terreni agricoli posseduti e direttamente condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui all'art. 1, d. lgs. 99/2004, non iscritti alla previdenza agricola;</i>	<i>0,76%</i>	<i>NO</i>
8	<i>Per tutti gli altri terreni agricoli</i>	<i>0,90%</i>	<i>NO</i>
9	<i>Aree fabbricabili</i>	<i>0,98%</i>	<i>NO</i>
10	<i>Altri fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti</i>	<i>0,98%</i>	<i>NO</i>

RITENUTO opportuno al fine di garantire gli equilibri correnti di bilancio e mantenere il livello dei servizi erogati ai cittadini:

- di approvare le aliquote IMU 2023, confermando quelle in vigore nel 2022 come sopra dettagliate;
- di ridurre fino all'azzeramento, per l'anno 2023, l'aliquota di base dello 0,1 per cento stabilita al comma 750 – art. 1 – L.160/2019, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 42, comma 2, in materia di attribuzioni dei consigli;

VISTI:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con

le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI i pareri favorevoli resi, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20/01/1999 e successive modifiche;

Come risulta dal verbale di cui al punto 2 dell'O.d.g. al quale integralmente si rinvia, il presente punto è stato discusso congiuntamente ai punti n. 2, 4, 5 e 6.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi, espressi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dal Presidente;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di approvare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni come di seguito specificato:

	Categoria	Aliquota	Detrazione
1	<i>Abitazione principale in categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze, ivi comprese quelle assimilate all'abitazione principale per legge o per regolamento</i>	0,55%	€. 200,00
2	<i>Abitazione, e relative pertinenze, concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'aliquota agevolata spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare con relative</i>	0,76%	NO

	<i>pertinenze nei limiti di legge, ed a condizione che il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente nell'abitazione.</i>		
	<i>L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU.</i>		
3	<i>Abitazioni e relative pertinenze, locate alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della Legge n. 431/98 (c.d. affitti a canone concordato), a soggetti che nell'abitazione vi stabiliscono le residenze anagrafiche.</i>	0,68%	NO
	<i>L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU, allegando copia del contratto di locazione registrato e dell'attestato di rispondenza.</i>		
4	<i>Abitazioni, e relative pertinenze, tenute a disposizione</i>	1,06%	NO
5	<i>Immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D</i>	0,96%	NO
6	<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557</i>	0,00 %	NO
7	<i>Terreni agricoli posseduti e direttamente condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui all'art. 1, d. lgs. 99/2004, non iscritti alla previdenza agricola;</i>	0,76%	NO
8	<i>Per tutti gli altri terreni agricoli</i>	0,90%	NO
9	<i>Aree fabbricabili</i>	0,98%	NO
10	<i>Altri fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti</i>	0,98%	NO

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2023.

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi, espressi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267 stante la necessità di dare adeguata pubblicità alle aliquote e detrazioni deliberate.